



COMUNE ADRARA SAN MARTINO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA “NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA” (NCC)

SOMMARIO

| Art. | Titolo | Pag. |
|------|---|------|
| 1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| 2 | DEFINIZIONE DEL SERVIZIO | 3 |
| 3 | RIMESSE | 3 |
| 4 | TITOLI PER L'ESERCIZIO | 4 |
| 5 | CUMULO DEI TITOLI | 4 |
| 6 | VALIDITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI | 4 |
| 7 | FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO | 5 |
| 8 | REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE | 5 |
| 9 | IMPEDIMENTI SOGGETTIVI | 6 |
| 10 | ACQUISIZIONE DEI PARERI | 7 |
| 11 | ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NCC | 7 |
| 12 | RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI | 8 |
| 13 | VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI | 8 |
| 14 | ESERCIZIO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA | 9 |
| 15 | SOSTITUZIONE ALLA GUIDA – SECONDE GUIDE | 9 |
| 16 | COLLABORAZIONE FAMILIARE | 10 |
| 17 | INIZIO ATTIVITA' | 11 |
| 18 | CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI – VERIFICA | 11 |
| 19 | ABBINAMENTI | 11 |
| 20 | VEICOLI DI RISERVA TEMPORANEI | 12 |
| 21 | SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO | 12 |
| 22 | COMPORTAMENTO DEL TASSISTA E DEL TITOLARE DEL SERVIZIO NCC DURANTE IL SERVIZIO: OBBLIGHI E DIVIETI | 12 |
| 23 | COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI | 13 |
| 24 | TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI | 13 |
| 25 | VIGILANZA SUL SERVIZIO | 14 |
| 26 | TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI | 15 |
| 27 | TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE | 15 |
| 28 | CONTROLLO E SANZIONI | 15 |
| 29 | DISPOSIZIONI FINALI | 17 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.), fino ad un massimo di 9 posti compreso il conducente, nel territorio del Comune di Adrara San Martino, in base alla normativa nazionale (Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.) e quella specifica regionale.
2. Per quanto applicabile, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente (di seguito anche solo servizio NCC) costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con veicoli fino a 9 posti con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. La sede operativa del vettore e, almeno una rimessa, devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il vettore può, inoltre, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia o area metropolitana in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni interessati. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, in attesa di prenotazione, deve avvenire all'interno delle rimesse, nelle quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. È, pertanto, vietata la sosta in posteggio su suolo pubblico. È invece sempre consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso.
2. Durante il servizio, i veicoli abilitati NCC devono essere sempre muniti dell'originale della licenza e dell'autorizzazione di esercizio e degli altri documenti richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
4. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia, Regione o Stato in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 3 – RIMESSE

1. Le rimesse sono il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale, oltre alla sede operativa, possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica. Il vettore deve avere e mantenere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21

ss.mm.ii., lo stazionamento delle autovetture è libero all' interno delle rimesse complessivamente disponibili.

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 4 – TITOLI PER L'ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio, per ciascuna autovettura, dell'autorizzazione di esercizio da parte del Comune a persona fisica iscritta nel "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", ai sensi della Legge n. 21/1992 e s.m.i.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà, la disponibilità in leasing o noleggio lungo termine dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata, anche in forma societaria.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è personale ed è riferita ad un singolo veicolo. Questa è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.
5. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio taxi, del servizio NCC a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o autorizzazione, il Comune provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione un nuovo numero di esercizio progressivo, riferito all'anno di rilascio, specificando che essa sostituisce un titolo abilitativo precedente e la motivazione della sostituzione.

ART. 5 – CUMULO DEI TITOLI

1. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze taxi ovvero il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione NCC.
2. È ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 6 – VALIDITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento esse possono essere oggetto di controllo da parte dei soggetti meglio indicati nel presente Regolamento, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 7 – FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii, ossia:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge del 8 agosto 1985 n. 443 ss.mm.ii;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della L. 15 gennaio 1992 n.21 e ss.mm.ii.

2. È consentito ai titolari di licenza conferire la propria autorizzazione ai sopraindicati organismi previsti dalla legge e indicati al comma 1 del presente articolo, e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. Il conferimento non comporta il rilascio di una nuova licenza intestata all'organismo e neppure comporta il subingresso nella licenza da parte dell'organismo medesimo, come neppure il trasferimento di proprietà dell'autovettura che deve rimanere collegata alla licenza originaria. L'Ufficio competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta nell'autorizzazione rilasciata al titolare provvederà a riportare specifica annotazione contenente la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento, la durata presunta del medesimo.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente regolamento, l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dal recesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, è necessario:

- a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, residente in un Comune Italiano, che abbia raggiunto la maggiore età ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) non aver riportato una o più condanne, definitive, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni per reati non colposi o per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
- c) non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
- d) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;

- e) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. n. 267/1942;
 - f) il non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - g) essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dalla competente ATS o dal medico del lavoro a ciò abilitato;
 - h) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6, L. n. 21/1992. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, della Legge regionale n. 6/2012 e s.m.i. l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio NCC o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo essere iscritto;
 - i) avere la proprietà o disponibilità ai sensi dell'articolo 8 della Legge 21/1992 dell'auto (acquisibile anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione), da gestire nelle forme giuridiche previste dall'articolo 7 della medesima legge;
 - j) essere proprietario o usufruttuario o avere comunque la piena disponibilità in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio, di caratteristiche adeguate, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini, nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione;
 - k) non svolgere, in via prevalente o con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa;
 - l) aver stipulato regolare polizza di assicurazione relativa all'autovettura per la responsabilità civile e contro i rischi per danni a persone, animali o cose trasportate e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (stipulabili successivamente al rilascio dell'autorizzazione).
2. Qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza o inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio taxi, del servizio NCC, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 30 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
3. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

ART. 9 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

- a) Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento e del mantenimento del titolo abilitativo:
 - a) l'essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal Codice di Procedura Penale;
 - b) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
 - c) l'essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) avere in corso procedimenti per la dichiarazione di fallimento o per altre procedure concorsuali;
 - e) trovarsi in una delle situazioni previste dagli artt. 11 e 92 R.D. 18.06.1931, n. 733 - T.U.L.P.S.;

- f) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, da parte del Comune di Adrara San Martino;
2. l'aver ceduto, nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, una licenza o autorizzazione, rilasciata dal Comune di Adrara San Martino;
3. Il verificarsi, successivamente al rilascio del titolo abilitativo in capo al titolare, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza automatica del titolo medesimo.
4. Nei casi di cui alle lett. a), b), l'impedimento è superato qualora sia intervenuta amnistia o riabilitazione.

TITOLO IV – ACQUISIZIONE DEI PARERI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 10 – ACQUISIZIONE DEI PARERI

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal D.L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo acquisendo il parere obbligatorio, ma non vincolante, delle organizzazioni di categoria interessate.

TITOLO V – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11 – ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NCC

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi nonché le autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC sono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso viene indetto, a cura del Responsabile del servizio comunale competente, a seguito di apposita Deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il bando di concorso dovrà contenere:
- a) numero delle licenze/autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, dando priorità ai possessori di titolo di studio, corsi specifici, abilitazioni professionali, ad esempio, non criterio esaustivo, esperti in lingue straniere, norme elementari di pronto soccorso DAE, antincendio;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento sopra descritti;

g) i punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli.

4. Il bando di concorso dovrà inoltre contemplare come materia di esame la capacità di gestire le applicazioni di navigazione, la conoscenza dei luoghi di maggiore interesse turistico, delle tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente.

5. La conoscenza della lingua inglese è obbligatoria a pena di esclusione e il suo possesso almeno ad un livello base è verificato in sede di esame (fermo restando che livelli di conoscenza ulteriori sono valutati nell'attribuzione dei punteggi come da comma 3). Può non darsi luogo a verifica in presenza del possesso di una certificazione B2 rilasciata negli ultimi due anni.

6. L'aver esercitato servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare o l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza taxi o dell'autorizzazione NCC.

7. La graduatoria, formata da apposita Commissione di concorso nominata con decreto dal Responsabile competente, ha validità di due anni dalla data di approvazione.

8. Le licenze e le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso del triennio di validità devono essere coperte utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

ART. 12 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

a) Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di trenta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla norma e dal presente Regolamento. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, fatti salvi i necessari successivi accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

ART. 13 – VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per il servizio di NCC hanno validità a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposto a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.

3. L'autorizzazione deve essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatti salvi i casi di trasferibilità della stessa, di cui all'articolo 9 della Legge n. 21/1992.

4. Nell'autorizzazione sono indicati:

a) il numero dell'autorizzazione;

b) il soggetto persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) la sede dell'impresa;

d) la sede della rimessa, con indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo;

e) la targa;

f) l'eventuale rappresentante per le forme di cui all'articolo 7 della Legge n. 21/1992;

g) elenco nominativo del personale autorizzato alla guida e dei collaboratori familiari, come previsto dall'articolo 10, comma 4, della Legge n. 21/1992;

h) eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

5. Tutte le variazioni intervenute devono essere parimenti indicate nell'autorizzazione, entro n. 7 giorni, su richiesta rivolta all'ufficio comunale competente.
6. Nei casi previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa o dichiarata decaduta.

ART. 14 – ESERCIZIO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA

1. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le figure giuridiche indicate dall'art. 7 della L. n. 21/1992.
2. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per il servizio NCC possono conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, c.1 della L. n. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso da tali organismi, la licenza o l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
4. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sulla licenza o sull'autorizzazione. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7, L. n. 21/1992.
5. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate entro 10 giorni all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

ART. 15 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA – SECONDE GUIDE

1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti previsti e che non si trovi nelle situazioni di impedimento di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/1992, che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7 e che non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento, fino al raggiungimento della maggiore età. Qualora al raggiungimento della maggiore età gli eredi manifestino l'intenzione di intestarsi la licenza taxi o l'autorizzazione NCC per esercitare direttamente l'attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l'erede non abbia raggiunto l'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
3. I titolari di licenza taxi, autorizzazione per il servizio NCC, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, verificatesi successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono conservarne la titolarità, facendosi sostituire alla guida, per

l'intero periodo di durata della malattia, invalidità o sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

4. Il rapporto lavorativo con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero in base ad un contratto di gestione.

5. Il titolare della licenza o autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente.

6. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e relativa la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento nonché l'impegno a formalizzare il rapporto di lavoro in base alla normativa vigente.

7. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento. In caso di silenzio interviene comunque il silenzio assenso decorsi 30 giorni.

8. Resta fermo per i dipendenti dei soggetti abilitati come NCC che l'iscrizione nel ruolo dei conducenti è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o di essere muniti dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

ART. 16 – COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. I titolari di licenza di servizio taxi, autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, della collaborazione di familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7 e non si trovino nelle situazioni di impedimento di cui all'art.8 del presente Regolamento.

2. In deroga alla previsione dell'art. 7 comma 1 lett. e), possono svolgere l'attività, quali collaboratori familiari, i familiari di cui al comma 1 del presente articolo, occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

3. Il titolare della licenza taxi, dell'autorizzazione NCC che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'ufficio comunale competente, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei prescritti requisiti previsti all'art. 7 del presente Regolamento e non si trovi nelle situazioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento nonché documentazione comprovante la costituzione dell'impresa familiare. In caso di silenzio interviene comunque il silenzio assenso decorsi 30 giorni.

4. L'elenco dei collaboratori familiari dovrà essere allegato dall'Ufficio comunale competente alla licenza taxi, all'autorizzazione NCC.

5. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, con tempestività, le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi.

6. L'accertamento della mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza della licenza o dell'autorizzazione. Detto fatto viene comunicato dalla Polizia Locale al Comune affinché, l'Ufficio competente presone atto, proceda all'annotazione sulla licenza o autorizzazione.

ART. 17 – INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve iniziare l'attività - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio o dell'avvenuto trasferimento del titolo abilitativo.
2. Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 giorni per comprovati e giustificati motivi.
3. L'inizio dell'attività è subordinato:
 - a) alla presentazione all'ufficio SUAP della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 7 e 8;
 - b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 18 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI - VERIFICA

1. I veicoli adibiti al servizio taxi e NCC devono:
 - a) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie ed eventuale carrozzina o deambulatore per disabili;
 - b) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, comprese quelle in materia di accessibilità di soggetti con disabilità;
2. I veicoli adibiti al servizio taxi devono:
 - a) portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi";
 - b) essere muniti di una targa, con la scritta in nero "*servizio pubblico*" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore del veicolo in modo ben visibile dall'esterno; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine;
 - c) avere colore uniforme come individuato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
 - d) esporre un autoadesivo raffigurante lo stemma della Città a lato dell'insegna "taxi".
3. I veicoli adibiti al servizio NCC, oltre alle caratteristiche di cui al comma 1, devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «*noleggio*» e una targa posteriore recante la dicitura «*NCC*» inamovibile, lo stemma del Comune di Adrara San Martino che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero progressivo dell'autorizzazione.
4. A partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli autoveicoli adibiti a servizio taxi e NCC dovranno disporre di sistema di climatizzazione ed appartenere almeno alla classe di omologazione ambientale Euro 6;

Art. 19 – ABBINAMENTI

1. In tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare, superiore a tre giorni, può essere consentito al titolare di licenza o di autorizzazione, che ne fa debita richiesta, di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autovettura avente i medesimi requisiti.
2. L'abbinamento non può avere durata superiore a 120 giorni nel corso di un anno, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento comunale.

ART. 20 – VEICOLI DI RISERVA TEMPORANEI

1. Su richiesta dei titolari di licenza TAXI o autorizzazione NCC, per le figure giuridiche identificate nei titolari di impresa artigiana di trasporto e nelle coop. di produzione e lavoro (ex art. 7 L. 21/1992), il Comune può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi/NCC da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti/NCC impossibilitati ad utilizzare i propri mezzi per guasto meccanico, incidente stradale, furto o incendio o eventi analoghi che ne impediscano l'utilizzo.
2. Le vetture di riserva devono avere le medesime caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio; la procedura sarà definita con atto attuativo del presente articolo, adottato dall'Ufficio comunale competente.

ART. 21 – SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

1. Il titolare può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. A seguito della sostituzione, l'Ufficio competente annota sulla licenza e sull'autorizzazione i dati del nuovo veicolo.

ART. 22 – COMPORTAMENTO DEL TASSISTA E DEL TITOLARE DEL SERVIZIO NCC DURANTE IL SERVIZIO: OBBLIGHI E DIVIETI

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista e il titolare del servizio NCC, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente Regolamento, ha l'obbligo di:
 - a) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda un percorso diverso;
 - b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorità comunale;
 - c) prestare assistenza ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria;
 - f) consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
 - g) comunicare al competente Ufficio comunale le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
 - h) comunicare al competente Ufficio comunale, ai canali di vendita e alla clientela con apposito segnale esterno al mezzo, ogni temporanea indisponibilità dei sistemi di pagamento, indicando giorno e ora di inizio di tale indisponibilità e giorno e ora di segnalazione del guasto al fornitore del sistema di pagamento;
 - i) durante le soste sul luogo di stazionamento, stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in condizione di partire alla richiesta di servizio;
 - j) trasportare obbligatoriamente i cani accompagnatori dei non vedenti, senza alcun sovrapprezzo;
 - k) accettare in ogni condizione pagamenti con POS/carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente e senza alcun sovrapprezzo;

- l) informare l'Ufficio competente entro il giorno successivo la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata;
- m) indossare un abbigliamento decoroso.
- b) Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
 - e) rifiutare il trasporto gratuito dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei diversamente abili, nonché rifiutare il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per non vedenti;
 - f) effettuare servizi con il tassametro non inserito;
 - g) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
 - h) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori del turno di servizio;
 - i) fumare o mangiare durante la corsa;
 - j) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
 - k) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa.

ART. 23 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - b) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista o NCC, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada o codice della navigazione;
 - d) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - e) sporcare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - f) compiere atti contrari alla decenza o al buon costume.
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il diritto al risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ART. 24 – TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI

1. Ai sensi dell'art.14, c.1, L. n. 21/1992, il servizio taxi ed il servizio NCC deve essere accessibile a tutti i soggetti con disabilità. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

ART. 25 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi e sul servizio NCC è affidata ai funzionari del Comune competenti per materia e agli agenti della Polizia Locale, fatte salve i compiti e le attribuzioni in materia di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ai sensi della normativa vigente.
2. Il Dirigente competente procede alla sospensione, revoca e decadenza della licenza e dell'autorizzazione, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 del presente articolo.
3. La licenza taxi è sospesa da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni, qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'art. 2, c.2, L. n. 21/1992;
4. L'autorizzazione NCC è sospesa da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni, qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'art. 3, L. n. 21/1992;
5. La licenza taxi è revocata in caso di violazione dell'obbligo di prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, già sanzionato con irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori in un quinquennio e sospensione complessiva superiore a novanta giorni.
6. L'autorizzazione NCC è revocata in caso di avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio per violazione:
 - a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio;
 - b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla L. n. 21/1992;
7. La revoca può, altresì, essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
8. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente, con termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Dirigente competente si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con notifica all'interessato.
9. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 7 o il verificarsi di uno degli impedimenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ovvero la messa in liquidazione dell'azienda nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza del titolo, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.
10. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente Ufficio comunale.
11. La decadenza e la revoca sono comunicate all'ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
12. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, che non costituiscano violazione ai sensi dei precedenti commi sono sanzionate ai sensi dell'art.7-bis, D.lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

TITOLO VI – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NCC E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

ART. 26 – TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali. L'inabilità o l'idoneità al servizio deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente.
2. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 27 – TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'Ufficio comunale competente entro 60 giorni dall'avvenuto decesso.
2. La licenza di esercizio taxi, l'autorizzazione per il servizio NCC può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché per l'erede ricorrano i requisiti previsti all'art. 7 del presente Regolamento e non ricorrano le situazioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento e ne faccia richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.
3. Qualora nessuno degli eredi sia direttamente interessato al trasferimento della licenza, gli eredi stessi potranno, entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso, chiedere il trasferimento della licenza ad altra persona sempre che ricorrano i requisiti previsti dal presente Regolamento.
4. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
5. La licenza di esercizio taxi, l'autorizzazione per il servizio NCC rientra nella disponibilità dell'Amministrazione comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti, nei termini ed alle condizioni in essi specificati.
6. Durante il decorso dei termini sopra specificati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio per un periodo non superiore a 60 giorni, a fronte della possibilità di sostituzione alla guida di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 28 – CONTROLLO E SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni in materia di Noleggio con conducente e quindi anche del presente Regolamento sono punite a norma dell'art. 86 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'art.24 della Legge Regionale n. 6 del 2012.

2. Ai sensi dell'articolo 24 comma 3 della L.R n. 6/2012 e s.m.i., la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 della Legge n. 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La sospensione è disposta dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Inoltre ai sensi dell'articolo 11 bis della legge n. 21/1992 fatto salvo quanto previsto dai sopracitati articoli del Codice della Strada l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992 è punita:
- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/92 alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 citato alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 citato alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 citato alla quinta inosservanza.
4. Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 della L.R n. 6/2012 e s.m.i. l'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura in caso di violazione:
- a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
 - b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992;
5. Le sanzioni relativamente al servizio di Noleggio con conducente di Autobus sono disciplinate dall'articolo 24 bis della Legge regionale n. 6/2012 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 6/2014; ai sensi dell'articolo 24 bis citato e dell'articolo 7 comma 4 del Regolamento Regionale le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni sono svolte dalle Province. Le sanzioni amministrative sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981. Le province e la Città metropolitana dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'esercizio dell'attività di Noleggio con conducente di Autobus nei casi previsti dalle vigenti norme.
6. Gli accertamenti dei fatti che comportano la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi n. 30 giorni, far pervenire le proprie memorie difensive.
7. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al titolare o all'assegnatario dell'autorizzazione o all'erede, al collaboratore o al sostituto dello stesso.
8. Il titolare della Licenza di noleggio con conducente deve tenere un comportamento corretto ed educato con il cliente, nonché mantenere il mezzo in condizioni di decoro. L'eventuale violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del Dlgs n. 287/2000 con la sanzione pecuniaria di euro 200,00 per la prima infrazione commessa, di euro 300,00 per la seconda infrazione e di euro 500,00 per la terza infrazione commessa e le seguenti. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni è il biennio

precedente al quale viene accertata la prima violazione. Tali sanzioni sono applicate dalla Polizia Locale anche su segnalazione degli uffici competenti, in base alla Legge n. 689/81 previo accertamento dei fatti, garantendo al titolare di licenza il diritto alla difesa.

9. Per le ulteriori sanzioni si rimanda all'Allegato A posto in calce al seguente atto.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. n. 21/1992, nonché delle altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

2. Sono a totale carico dei soggetti titolari di autorizzazione tutti gli adempimenti giuridici ed economici, nonché gli oneri fiscali ed ogni altra incombenza derivante dall'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione che non sia esplicitamente individuata dal presente atto.

ALLEGATO A Tabella delle sanzioni

- a) ARTICOLO 14 - Esercizio della licenza o autorizzazione in forma singola o associata
 - Comma 3 - sanzione euro 200,00
 - Comma 5 – sanzione euro 150,00
- b) ARTICOLO 15 – Sostituzione alla guida – Seconda guida
 - Comma 5 - sanzione euro 200,00
 - Comma 8 - sanzione euro 200,00
- c) ARTICOLO 16 – Collaborazione familiare
 - Comma 3 - sanzione euro 200,00
 - Comma 5 - sanzione euro 200,00
- d) ARTICOLO 19 – Abbinamenti
 - Comma 1 - sanzione euro 200,00
 - Comma 2 - sanzione euro 200,00
- e) ARTICOLO 20 – Veicoli di riserva temporanei
 - Comma 1 - sanzione euro 200,00
 - Comma 2 - sanzione euro 200,00
- f) ARTICOLO 21 – Sostituzione del veicolo
 - Comma 1 - sanzione euro 200,00
- g) ARTICOLO 20 – Comportamento del tassista e del titolare del servizio NCC durante il servizio: obblighi e divieti
 - Comma 1 lett.a - sanzione euro 200,00
 - Comma 1 lett.b - sanzione euro 250,00
 - Comma 1 lett.e - sanzione euro 100,00
 - Comma 1 lett.m - sanzione euro 200,00
 - Comma 2 lett.c – sanzione euro 100,00
 - Comma 2 lett.f - sanzione euro 200,00